

LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE AL TEMI DEL CORONAVIRUS. LE NUOVE MISURE DELLA COMMISSIONE PER UN APPROCCIO COORDINATO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

La necessità di limitare la diffusione del *coronavirus* ha portato gli Stati Membri ad adottare diverse misure che hanno avuto un impatto diretto sulla libera circolazione delle persone. Al fine di evitare approcci disomogenei che avrebbero potuto ostacolare gli sforzi compiuti finora, in data 13 ottobre 2020 il Consiglio aveva adottato, su proposta della Commissione¹, la Raccomandazione (UE) 2020/1475², che mirava ad assicurare un coordinamento ed una migliore comunicazione in merito alle misure limitative della mobilità personale all'interno dell'Unione.

Le nuove varianti del *coronavirus* e l'instabile situazione sanitaria a livello mondiale, tuttavia, hanno evidenziato la necessità di un approccio maggiormente coordinato tra gli Stati Membri che, tuttavia, non si traduca in divieti di viaggio generalizzati o nella sospensione dei voli e dei trasporti via terra e via mare³. In data 25 gennaio 2021, la Commissione ha proposto⁴ di aggiornare la Raccomandazione (UE) 2020/1475 relativamente a due settori di intervento.

In primo luogo, la Commissione ha proposto di aggiornare il codice cromatico concordato per la mappatura delle zone a rischio⁵. Più particolarmente, oltre a modificare i criteri per includere uno o più Stati in una zona rossa⁶, la Commissione ritiene necessario introdurre un nuovo colore, il "rosso scuro",

¹ Com. Comm. COM(2020) 499 final del 04.09.2020, *Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*. per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, *GUUE L 337 del 14.10.2020*.

³ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Com. Comm. COM(2021) 38 final del 25.01.2021, *Proposta di Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19*.

⁵ Nello specifico, si tratta di una ripartizione dei Paesi dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE) in quattro aree caratterizzate da un diverso codice cromatico (verde, arancione, rosso e grigio) a seconda del numero di nuovi casi di *coronavirus* notificati.

⁶ Nello specifico, con il colore rosso saranno ora contrassegnate le zone in cui il numero totale dei casi di *coronavirus* registrati nelle ultime due settimane è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure il numero totale dei casi è superiore a 150 ma inferiore a 500 nello stesso arco di tempo.

per le zone in cui il numero totale di casi di *coronavirus* registrati nelle ultime due settimane è superiore a 500 ogni 100.000 abitanti.

In secondo luogo, la Commissione ha proposto misure più rigorose nei confronti dei viaggiatori provenienti dalle zone geografiche a più alto rischio. Secondo la Commissione, gli Stati Membri dovrebbero, da un lato, scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali da e verso le zone classificate con codice "rosso" e "rosso scuro", garantendo un approccio coerente per i viaggi transfrontalieri e per quelli domestici, e, dall'altro, evitare le interruzioni dei viaggi essenziali e le perturbazioni delle catene di approvvigionamento, mantenendo mobili i flussi di trasporto attraverso le c.d. "green lanes"⁷. Mentre i viaggiatori di ritorno da una zona "rosso scuro" dovrebbero sottoporsi sia ad un *test* dopo l'arrivo che ad una quarantena secondo le indicazioni⁸ del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC*)⁹, ai viaggiatori provenienti dalle altre zone gli Stati Membri potrebbero imporre una quarantena e/o un *test* prima e/o dopo l'arrivo, che potrà essere sia un RT-PCR (*reverse transcription polymerase chain reaction*) che un antigenico rapido¹⁰. Le persone che ritornano nel loro Stato Membro di residenza, invece, dovrebbero essere autorizzate a sottoporsi ad un *test* dopo l'arrivo.

A condizione che ciò non abbia un impatto sproporzionato sull'esercizio della loro funzione, anche i viaggiatori essenziali dovrebbero sottoporsi a *test* e quarantena se provenienti da zone "rosso scuro". I lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto, tuttavia, non dovrebbero essere sottoposti né all'obbligo di quarantena né a quello del *test* prima e/o dopo il viaggio; in caso contrario, gli Stati Membri dovrebbero comunque privilegiare il *test* antigenico rapido, assicurando che ciò non causi perturbazioni nei trasporti. Gli Stati Membri, inoltre, non dovrebbero imporre la quarantena a coloro che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o assistenza, e qualora venga introdotto un obbligo di *test*, la loro frequenza dovrebbe essere proporzionata.

Gli Stati Membri, infine, dovrebbero adottare, mantenere o rafforzare interventi non farmaceutici¹¹, in particolare nelle zone "rosso scuro", rafforzando i *test* e la tracciabilità ed aumentando la sorveglianza ed il sequenziamento dei casi di *coronavirus*.

29 gennaio 2021

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁸ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente [LINK](#).

⁹ L'ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

¹⁰ Per ulteriori informazioni in merito agli Orientamenti della Commissione per quanto riguarda i *test* antigenici si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹¹ Nello specifico, raccomandazioni a non lasciare il domicilio e chiusure temporanee di talune imprese.

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

✉ r.jacchia@dejalex.com

☎ +39 02 72554.1

📍 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

✉ m.stillo@dejalex.com

☎ +32 (0)26455670

📍 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com